

CIRCOLARE 39-2006

Torremaggiore, 10 novembre 2006

Oggetto: Detraibilità e rimborso Iva per le autovetture aziendali e nuove disposizioni della Finanziaria 2007 in tema di autovetture

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 14.9.2006, relativa alla causa C-228/05 ha ritenuto illegittima la limitazione del diritto di detrazione dell'IVA sulle autovetture aziendali e professionali (di cui all'art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72), in quanto in contrasto con l'art. 17 par. 7 della VI Direttiva CEE.

In questo caso è stato convertito in legge il DI 258/06, contenente le disposizioni per gli adempimenti riguardanti il rimborso IVA sulle autovetture conseguenti alla sentenza relativa alla causa C-228/05 della Corte di Giustizia UE.

Il decreto legge dispone che per ottenere il rimborso IVA, escluse compensazioni e detrazioni, chi ha effettuato acquisti e importazioni dei beni e servizi oggetto della sentenza dovrà presentare apposita istanza per via telematica entro lunedì 16 aprile 2007 utilizzando lo specifico modulo che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La domanda può essere inoltrata da tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti e professionisti) per gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 258/06, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti.

Nel caso di un eventuale domanda di rimborso sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso. Il riconoscimento della detrazione IVA, infatti, può determinare un costo fiscale minore delle autovetture che, a sua volta, si traduce in minori ammortamenti. Ciò significa che si renderebbe necessario ricalcolare le imposte (IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP) per i periodi oggetto di rimborso e scomputare dal credito IVA le eventuali maggiori imposte che dovessero emergere per effetto dei conteggi.

In tal caso si attendono chiarimenti sulle modalità con cui potranno essere recuperati i maggiori tributi, scaturenti dal recupero dell'IVA.

ADEMPIMENTI PRATICI

In attesa di chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione dell'istanza di rimborso IVA appare opportuno, in via preliminare, iniziare a predisporre un fascicolo contenente:

- le fatture di acquisto delle autovetture e dei veicoli per i quali non si sia detratta l'IVA, specificando eventuali utilizzi personali dei medesimi;
- le fatture di leasing e di noleggio per gli stessi veicoli;
- le fatture di manutenzione e riparazione (es. cambio olio e sostituzione pneumatici);
- le fatture di custodia (es. affitto autorimessa);
- le schede carburante;
- la documentazione probatoria relativa all'utilizzo esclusivamente imprenditoriale/professionale (es. possesso di altre autovetture per l'utilizzo privato; documentazione relativa alla custodia nel periodo non lavorativo);

LA FINANZIARIA 2007 IN TEMA DI AUTOVETTURE

Poiché ora rimane il problema dell'esborso per lo Stato dell'Iva che i contribuenti chiederanno a rimborso, anche se difficile verificare una certa convenienza visto il ricalcolo dell'IRPEG, IRPEF e IRAP per i periodi d'imposta precedenti, il Viceministro alle Finanze avverte che i fondi saranno reperiti, tutti o in parte, nello stesso ambito delle auto aziendali. Infatti, il collegato alla legge Finanziaria 2007 si occupa proprio di questo problema modificando gli articoli 51 e 164 del Testo Unico sulle imposte dirette.

L'articolo 51 del TUIR

Questo articolo si occupa della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Per gli autoveicoli di proprietà dell'azienda concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell'anno concorrevano alla formazione del reddito imponibile del dipendente una somma pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle "tabelle Aci".

Per esempio, il "fringe benefit" spettante nel 2006 su una vettura Fiat Punto 1,2 ammonta (calcolato al 30%) ad euro 1.554,54.

Questa somma è considerata stipendio e su di essa il dipendente paga Irpef e contributi.

DOTT. ORESTE PETTINICCHIO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Il decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 aumenta la percentuale del 30% portandola al 50%: il "fringe benefit" aumenta a 2.590,90. Il dipendente in questo caso a partire, secondo le ultime disposizioni, dal 1/1/2006 pagherà imposte e contributi su un importo maggiore avendo in uso la medesima vettura.

L'articolo 164 del TUIR

L'art. 164 prevedeva che le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli utilizzati nell'ambito aziendale e professionale fossero deducibili nella misura del 50% (pur tenendo conto, per quanto riguarda l'ammortamento, del valore massimo riconosciuto sull'acquisto di 18.076 euro), misura che veniva portata all'80% se i veicoli venivano utilizzati da agenti e rappresentanti.

Il decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 stabilisce ora che, **le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell'ambito aziendale non sono deducibili**; le spese relative alle vetture utilizzate dai professionisti sono deducibili nella misura ridotta del 25%; rimane all'80% la detraibilità dei costi degli agenti e rappresentanti, con possibilità di dimostrare per questi ultimi l'uso esclusivo nell'impresa al 100% per la deduzione integrale.

Riepilogando avremo che:

L'auto in uso promiscuo a dipendenti è deducibile per l'azienda nei limiti dell'importo che costituisce fringe benefit per il dipendente.

L'auto in uso esclusivo a dipendenti è indeducibile per l'azienda nemmeno a titolo di ammortamento.

L'Auto ad uso esclusivo aziendale è indeducibile per l'azienda.

Si rimanda ad ulteriori approfondimenti, si spera, per possibili cambiamenti riguardo a queste nuove disposizioni.

Cordiali saluti

Dott. Oreste Pettinicchio

Fonti:

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Decreto legge 258/2006.